

REPERTORIO N. 47.813

RACCOLTA N. 24.038

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA ASSOCIAZIONE
AVIS COMUNALE DI CAMERANO (AN)**

===

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue ed il giorno diciannove del mese di ottobre
19 ottobre 2022

Alle ore diciannove.

In Osimo, nel mio studio in Via Marco Polo n. 98.

Avanti a me Dottor ANDREA SCOCCIANTI - Notaio con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, si è costituito il signor:

- **BARTOLUCCI STEFANO**, nato in Ancona l'11 luglio 1973, residente a Camerano, Via Sandro Pertini n. 44, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione "**AVIS COMUNALE DI CAMERANO (AN)**", con sede in Camerano, Via Carlo Maratti n. 17, codice fiscale 80024830426, iscritta al n. 236 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Marche con D.G.R. n. 723/2001, ai sensi degli articoli 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Persona della cui identità personale io notaio sono certo che mi richiede di ricevere il verbale della riunione del Consiglio Direttivo della predetta Associazione, riunione che dichiara essere stata indetta nelle dovute forme in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza lo stesso signore costituito il quale constatato così come risulta dal **foglio presenze** che al presente atto si allega sotto la lettera "**A**":

- che del Consiglio Direttivo sono presenti i Consiglieri ivi indicati dichiara validamente costituito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Provvedimenti necessari al consolidamento dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), di cui alla comunicazione della Regione Marche Prot. n. 1026159 dell'11 agosto 2022.

2 - Varie ed eventuali.

Il Presidente, iniziando la trattazione del punto posti all'ordine del giorno, ricorda all'assemblea come in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018 contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, nonché con riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27 dicembre 2018, in materia di enti operanti nel Terzo Settore, l'assemblea dei soci del 27 febbraio 2019 ha provveduto ad adottare un nuovo testo di Statuto Sociale, statuto successivamente modificato, sempre al fine di adeguarlo alle anzidette disposizioni legislative dall'assemblea dei soci con delibera del 5 marzo 2020.

REGISTRATO AD ANCONA

IL 21 ottobre 2022 AL

N. 8918 Serie 1T

Il Presidente precisa al riguardo che l'assemblea dei soci del 5 marzo 2020 ha dato inoltre mandato al Consiglio Direttivo di apportare allo statuto tutte le eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che si fossero rese necessarie per ottemperare alle suddette disposizioni di legge.

Lo stesso Presidente prosegue facendo presente che la Regione Marche, al fine di consolidare l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), con comunicazione Prot. n. 1026159 dell'11 agosto 2022 ha richiesto all'Associazione l'integrazione di dati e/o documenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 D.M. 106/2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A seguito di tale richiesta il Presidente espone che si è proceduto al controllo di legittimità dello statuto ed è emersa nuovamente la necessità di procedere alla modifica di numerosi articoli dell'attuale testo dello Statuto per cui lo stesso risulterebbe sostanzialmente riscritto.

Propone pertanto di adottare un nuovo testo di Statuto Sociale che illustra all'assemblea.

Il Presidente fa poi presente che l'AVIS Comunale di Camerano ODV poiché in possesso di personalità giuridica, per concludere il processo di migrazione presso il portale del Registro Unico del Terzo Settore, dovrebbe produrre attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo, corredata dei necessari documenti contabili di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022.

Lo stesso Presidente comunica che in previsione della presente assemblea si è provveduto ad incaricare il Revisore Unico Dott.ssa Barbara Papa, commercialista iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Ancona al n. 720/A, di redigere la relazione sulla consistenza del patrimonio minimo, relazione che asseverata con giuramento innanzi al Notaio Andrea Scoccianti in data odierna, qui si allega sotto la lettera **"B"**, quale parte integrante e sostanziale.

Da tale relazione risulta che il valore del patrimonio liquido disponibile dell'Associazione AVIS Comunale di Camerano ODV, espresso alla data del 30 settembre 2022, è pari ad Euro 45.510,79 (quarantacinquemilacinquecentodieci virgola settantanove).

Il Presidente Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, alla unanimità

D E L I B E R A

1) - di adottare un nuovo testo dello Statuto Sociale, composto da n. 21 articoli, quale proposto dal Presidente, al fine di adeguare lo statuto dell'Associazione alle disposizioni di legge in merito ad enti operanti nel Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 101, co. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, Statuto che qui si allega sotto la lettera **"C"**, quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente redatto in documento separato;

2) - di dare atto che la consistenza del patrimonio minimo risulta dalla relazione che asseverata con giuramento innanzi al Notaio Andrea Scoccianti in data odierna, qui allegata sub. **"B"**, quale parte integrante e sostanziale;

3) - di dare atto che con il presente verbale si considerano correttamente assolti tutti gli incombeni previsti dalla succitata normativa;

4) - di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di apportare al

presente verbale ed all'allegato statuto tutte le eventuali modifiche o integrazioni richieste dal Registro Unico del Terzo Settore e/o dell'autorità competente, nonché da nuove disposizioni normative e regolamentari emanate in applicazione del D.Lgs 117/2017, conferendo altresì mandato al Presidente di espletare gli adempimenti amministrativi connessi a tale attività.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore diciannove e trenta e l'atto contestualmente sottoscritto.

Il costituito esonera me notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al signore costituito che lo approva.

Consta di un foglio scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mia mano su pagine tre compresa la presente.

FIRMATI: Bartolucci Stefano - Andrea Scoccianti Notaio-----

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

Stefano Bartolucci

Stefano Bartolucci

Vice Presidente Vicario

Vaccarini Federico

Federico Vaccarini

Vice Presidente Vicario

Recanatini Stefano

Vice Presidente

Pucci Giovanna

Giovanna Pucci

Consiglieri

Papa Daniele

Burattini Luciano

Luminosi Laura

Laura Luminosi

Belegni Alfredo

Alfredo Belegni

Burattini Daniele

Massaccesi Nadia

Nadia Massaccesi

Guerrieri Enrico

Enrico Guerrieri

Carlone Cristian

Cristian Carlone

Andreani Marco

Marco Andreani

Pizzicotti Sandro

Sandro Pizzicotti

Stefano Bartolucci

Alfredo Belegni



Barbara Papa
Dottore Commercialista
Via Podesti 7 – 60122 Ancona

tel. 071/2073520
b.papa@odcecanconapec.it
e-mail papabarbara@gmail.com

Allegato «B» n. 24038

Oggetto: relazione sulla consistenza del patrimonio minimo ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.m. 15 settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

La sottoscritta Dott.ssa Barbara Papa iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Ancona al n. 720/A in qualità di revisore unico dell'associazione Avis Comunale Camerano avente codice fiscale n. 80024830426 e sede legale in Camerano, via Carlo Maratti n. 17

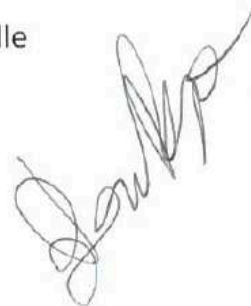
DICHIARA

che il valore del patrimonio liquido disponibile, espresso alla data del 30.09.2022 dell'associazione Avis Comunale di Camerano è pari ad euro 45.510,79 (quarantacinquemilacinquecentodiecieuro/79), e che non sono presenti debiti noti che possano inficiare la sopra citata disponibilità.

Tale importo è documentato da certificati di cui in allegato.

Pertanto, tale valore non è inferiore al minimo richiesto dall'art. 16 comma n. 2 del D.M. 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pari ad euro 15.000,00 (quindicimila euro/00).

la sottoscritta ritiene di aver assolto l'incarico affidatogli in ottemperanza alle disposizioni di Legge ed ai principi della tecnica professionale.



Barbara Papa
Dottore Commercialista
Via Podesti 7 - 60122 Ancona

tel. 071/2073520
b.papa@odcecanconapec.it
e-mail papabarbara@gmail.com

Allegati:

certificato di deposito titolo Bcc di Filottrano

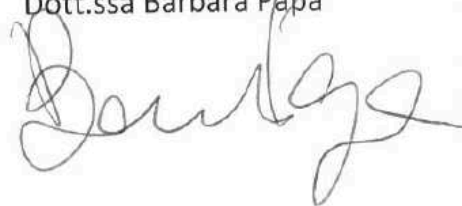
Saldo al 30.09.2022 conto Bcc di Filottrano

Saldo al 30.09.2022 conto BPER di Osimo

Dichiarazione legale rappresentante dell'associazione

In Fede

Dott.ssa Barbara Papa





LETTERA - CONTRATTO DI CERTIFICATO DI DEPOSITO - ACCETTAZIONE

Certificato di Deposito n. 014/000863
Tipologia: Nominativo
NAG cliente: 00206232
Qualifica cliente: Clientela al dettaglio
C/C accreditato del capitale n. 014/093359
C/C regolamento interessi ed oneri n. 014/093359



Spett.le
BANCA DI FILOTTORANO
Piazza Garibaldi, 26
60024 FILOTTORANO (AN)

Camerano, 28/12/2020

Ho/abbiamo ricevuto la Vostra lettera, munita della Vostra sottoscrizione, che di seguito integralmente si riporta:

"Egregio Signor/Spett.le
AVIS COMUNALE DI CAMERANO
VIA CARLO MARATTI 17
60021 CAMERANO (AN)

Camerano, 28/12/2020

In relazione alla Sua/Vostra richiesta, Lei/Voi proponiamo l'apertura di un deposito bancario vincolato a Lei/Voi intestato, rappresentato da un certificato di deposito consegnato nel modo sopra indicato e regolato dalle seguenti norme e condizioni e da quelle riportate nell'unico documento di sintesi, che costituisce il frontespizio del contratto e ne forma parte integrante e sostanziale (d'ora innanzi denominato "documento di sintesi"), nonché dalle altre norme e condizioni indicate nei fogli informativi a disposizione presso i nostri sportelli.

Se d'accordo, Lei/Voi invierete a volerci cortesemente restituire l'unita lettera di accettazione con il relativo documento di sintesi, muniti della Sua/Vostra firma in segno di adesione alle norme e alle condizioni in essi riportate, al ricevimento dei quali provvederemo all'apertura del rapporto e all'emissione del certificato di deposito nominativo a Lei/Voi intestato.

Cordiali saluti.

NORME CHE REGOLANO I CERTIFICATI DI DEPOSITO

Parte I Condizioni Generali

Art. 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..

Art. 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. In qualsiasi momento il cliente può richiedere, in formato elettronico o cartaceo, copia del presente contratto e del documento di sintesi, aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

2. In caso di controversia tra il cliente e la banca sull'interpretazione e applicazione del contratto, il cliente può:
a) presentare un reclamo alla banca. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami all'indirizzo pubblicizzato sul sito internet della banca e nei fogli informativi a disposizione della clientela, anche per lettera raccomandata A/R, e-mail o Posta Elettronica Certificata. L'Ufficio Reclami invia, con la stessa modalità con cui ha ricevuto il reclamo, conforme dell'avvenuta ricezione e risponde entro 60 giorni dalla ricezione. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i predetti termini, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia con sede a Roma, in Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it).

3. In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

4. Qualora il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria egli deve in ogni caso, preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, previo reclamo alla banca, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità di cui al precedente comma 2. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Art. 3 - Invio della corrispondenza alla banca

1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del cliente, dirette alla banca, debbono essere inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto ed hanno corso a rischio del cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.

Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano - Società Cooperativa - Piazza Garibaldi 26, 60024 Filottrano (AN) - Tel.: +39 071/22771 - Fax: +39 071/222362 - Sito Internet: www.filottrano.bcc.it - E-mail: banca@filottrano.bcc.it - PEC: banca.filottrano@legalmail.it - Codice Fiscale 06135400422, Iscrizione al Registro Imprese di Ancona n. 00135400422

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 90-PHEV - Iscritta all'Albo delle banche n. 448830, Cod. ABI 05545 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160922 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. Il cliente curerà che le comunicazioni, nonché i documenti in genere, diretti alla banca siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile.

Art. 4 - Invio della corrispondenza alla clientela

1. L'invio al cliente di lettere ed estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca, comprese le comunicazioni periodiche e quelle di variazione delle condizioni, sono validamente effettuati all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto. E' obbligo del cliente comunicare per iscritto alla banca le eventuali successive variazioni o la cessazione di validità del suddetto indirizzo, restando il cliente pienamente responsabile delle conseguenze della mancata comunicazione. In ogni caso le comunicazioni si intendono ricevute ove inviate all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto dal cliente.

2. In alternativa alla forma cartacea, il cliente ha diritto di optare per il servizio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata o per la comunicazione in forma elettronica come disciplinata al comma 3, salvo che ciò sia incompatibile con la natura della comunicazione, dell'operazione o del servizio, nonché di modificare la tecnica di comunicazione prescelta mediante richiesta scritta alla banca. Sono salve le disposizioni contenute nel presente contratto relativo alla forma di specifiche comunicazioni.

2-bis. Qualora venga utilizzato il servizio di Posta Elettronica Certificata, le comunicazioni si ritengono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dal cliente all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione, restando pienamente responsabile delle conseguenze della validità di tale indirizzo o della mancata comunicazione.

3. Qualora venga utilizzata la forma elettronica, la banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso la specifica sezione protetta del sito Internet della banca. Si tratti in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al cliente, mediante l'utilizzo delle chiavi di accesso fornite dalla banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. Detti documenti rimangono disponibili sul sito Internet della banca e consultabili dal cliente per un periodo massimo di due anni dalla loro messa a disposizione. E' onere del cliente provvedere alla periodica consultazione sulla menzionata sezione del sito Internet della banca, delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del sito Internet della banca.

4. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, la banca può inviare un avviso all'indirizzo di posta elettronica o al numero di cellulare fatti conoscere dal cliente, ogni qual volta siano disponibili comunicazioni a lui destinate. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata dal precedente comma 3.

4-bis. Finché non viene sottoscritto lo specifico contratto e completato l'iter di attivazione del servizio di accesso alla sezione protetta del sito Internet della banca descritto dal precedente comma 3, le comunicazioni vengono inviate al cliente in forma cartacea all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione. Le comunicazioni iniziano ad essere inviate in formato elettronico non appena il servizio diviene accessibile al cliente.

5. E' onere del cliente informare la banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare indicati ai sensi di comma 4.

6. Nel caso in cui il rapporto sia contestato, per scegliere la modalità di trasmissione e per modificarla è necessario il consenso scritto di tutti i contestatori e le comunicazioni così effettuate dalla banca ad uno solo dei contestatori sono operanti, e tutti gli effetti, anche nei confronti degli altri.

Art. 5 - Comunicazioni periodiche alla clientela

1. La banca invia al cliente le comunicazioni periodiche previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993 secondo la periodicità prevista dal documento di sintesi. Il documento di sintesi periodico non viene inviato nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente.

2. In ogni caso, il cliente può ottenere dalla banca una copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, in ogni momento e gratuitamente, facendone richiesta allo sportello. Nel caso in cui sia utilizzato il servizio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata o la comunicazione in forma elettronica il documento di sintesi aggiornato verrà inviato per Posta Elettronica Certificata o attraverso la specifica sezione protetta del sito Internet della banca.

Art. 6 - Offerta fuori sede

1. All'atto della costituzione del rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, in conformità della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati o informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo.

2. Nello svolgimento delle operazioni, al fine di tutelare il cliente, è in facoltà della banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.

Art. 7 - Poteri di rappresentanza

1. Il cliente è tenuto a depositare la propria firma o quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Il cliente o le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata ovvero - previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

2. Le revocche e le modifiche di facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, producono effetto a partire da secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta è pervenuta alla banca; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e società.

3. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i contestatori devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei contestatori, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al comma precedente.

4. Nella ipotesi dei commi 2 e 3 sarà onere del cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

5. Quando il rapporto è intestato a più persone, la procura generale o speciale conferita da uno dei contestatori non è efficace nei confronti della banca senza il consenso scritto degli altri contestatori.

6. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa o, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relativa soltanto ad uno dei contestatori.

**Art. 8 - Co intestazione del rapporto**

1. Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate, salvo diversa pattuizione, da ciascun intestatario separatamente, anche in deroga all'art. 1854 cod. civ., con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri co intestatari. In tali rapporti, la facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i co intestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri co intestatari.

2. In ogni caso, per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo co intestatario, rispondono nei confronti della banca tutti i co intestatari in solido fra loro.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei co intestatari del rapporto, ciascuno degli altri co intestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del co intestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incepaco.

4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i co intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incepaco, quando anche solo da uno di essi le sia stata presentata o recapitata opposizione in forma scritta.

Art. 9 - Diritto di garanzia

1. Salvo che il cliente rivesta la qualifica di consumatore, la banca è investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente detenuti dalla banca o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile - anche se assistito da altra garanzia reale o personale - rappresentato da qualsiasi obbligazione diretta o indiretta assunta nei confronti della banca.

2. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo effettuate o costituite a favore della banca stanno a garantire con l'intero valore anche l'altro credito, come individuato dal comma precedente, vantato dalla banca medesima verso la stessa persona.

Art. 10 - Compensazione

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca. Salvo che il cliente rivesta la qualifica di consumatore la compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso o formalità. In ogni caso, dell'intervenuta compensazione la banca darà prontamente comunicazione al cliente.

2. Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9 anche quando il rapporto creditore sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

Art. 11 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca si intendono assunte - pure in caso di co intestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del cliente stesso.

2. La banca ha diritto di imputare, a suo giudizio ed ostensione o decurtazione, ad una o più delle obbligazioni assunte dal cliente, i pagamenti effettuati dal debitore.

Art. 12 - Modifica delle condizioni economiche e normative

1. Il cliente accorda alla banca la facoltà di modificare ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 385/93 (TUB) e qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative, ad eccezione del tasso di interesse, applicate al presente contratto, dandone comunicazione al cliente con un preavviso minimo di due mesi, prevista in forma scritta o mediante altro supporto durevole. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione; in tal caso in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il cliente.

Art. 13 - Spese ed oneri fiscali

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione al presente atto e a ogni specifico rapporto con il cliente nonché quelle relative alla esecuzione, sono a carico del cliente stesso.

Art. 14 - Legge applicabile, lingua adottata e foro competente

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Il presente contratto e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente.

3. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca.

4. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il foro competente è quello del cliente.

**Parte II
Disposizioni Particolari****Art. 1 - Disposizioni applicabili**

1. Il deposito vincolato oggetto del presente contratto ed il relativo certificato di deposito sono regolati dalle condizioni generali contenute nella precedente Parte I e dalle presenti disposizioni particolari; ad essi si applicano le condizioni economiche indicate nel documento di sintesi nonché quelle applicabili in virtù di disposizioni normative.

Art. 2 - Caratteristiche del certificato di deposito

1. Il certificato di deposito è emesso individualmente e su richiesta del cliente.
2. Essendo il titolo nominativo, il capitale depositato viene rimborsato e gli interessi maturati - al netto di commissioni, spese ed oneri dovuti alla banca secondo quanto previsto nel documento di sintesi - vengono pagati all' intestatario, o al suo rappresentante appositamente nominato secondo le norme previste nelle sopracitate condizioni generali. E' ammessa l' intestazione del certificato a più persone, trovando applicazione quanto previsto agli artt. 7 e 8 delle sopra riportate condizioni generali. L' eventuale facoltà di disposizione congiunta deve risultare da specifico ordine scritto nei confronti della banca, a firma di tutti i co-intestatari, nonché da annotazione nel medesimo senso sul certificato, o sulla ricevuta sostitutiva di cui al successivo comma 3 del presente articolo.
3. Nel caso in cui, su richiesta del cliente, il certificato di deposito venga emesso senza la materiale consegna del titolo, la banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, anche ai fini delle indicazioni da riportare sul certificato. Il cliente può ottenere, in qualsiasi momento, la stampa del titolo senza oneri aggiuntivi.

Art. 3 - Apposizione di vincoli sul certificato

1. Qualora la banca lo consenta, il certificato di deposito può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del cliente.
2. Il vincolo deve essere annotato dalla banca sul certificato.

Art. 4 - Versamento e rimborso - Liquidazione degli interessi

1. Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo in valuta legale, immediatamente disponibile. La somma depositata è vincolata per il periodo fissato e indicato sul fronte del certificato (o sulla ricevuta sostitutiva secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 3, delle presenti disposizioni particolari) e nel documento di sintesi. Non sono ammessi versamenti successivi rispetto a quello inizialmente effettuato né prelievi totali o parziali del capitale depositato prima della scadenza.
2. Sulla somma depositata viene applicato il tasso di interesse nominale annuo indicato sul fronte del certificato (o sulla ricevuta sostitutiva secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 3, delle presenti disposizioni particolari) e nel documento di sintesi.
3. In caso di tasso di interesse indicizzato, la misura numerica del tasso di interesse riportata sul fronte del certificato (o sulla ricevuta sostitutiva secondo quanto previsto al precedente art. 2 comma 3, delle presenti disposizioni particolari) e nel documento di sintesi indica il tasso nominale annuo iniziale.
4. La liquidazione periodica degli interessi viene effettuata solo se espressamente indicata sul fronte del certificato (o sulla ricevuta sostitutiva secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 3, delle presenti disposizioni particolari) e nel documento di sintesi.
5. Alla scadenza indicata sul certificato (o sulla ricevuta sostitutiva secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 3, delle presenti disposizioni particolari) il deposito cessa di produrre interessi.

Art. 5 - Rimborso del certificato e pagamento degli interessi

1. La banca esegue il rimborso del capitale alla scadenza del certificato ed il pagamento degli interessi - al netto delle ritenute fiscali dovute a norma di legge - secondo la periodicità indicata nel documento di sintesi (e nel certificato, se al portatore) previa presentazione del titolo, da farsi esclusivamente presso lo sportello al quale è stata richiesta l' emissione del certificato. Qualora la data di pagamento coincida con un giorno non lavorativo bancario, il pagamento viene effettuato il primo giorno lavorativo bancario successivo. Alla data di ciascun pagamento la banca avrà diritto di recuperare, anche mediante decurtazione dell' importo dovuto al cliente, l' ammontare di commissioni, spese ed oneri quali previsti a carico del cliente nel documento di sintesi e che a tale data risultino dovuti alla banca.
2. All' atto del rimborso del capitale depositato, il certificato viene ritirato dalla banca. Resta comunque esclusa la possibilità di rinnovo automatico del certificato, alla sua scadenza.
3. Qualora il certificato sia stato emesso senza la consegna materiale del titolo tutti gli importi dovuti a termini del contratto sono accreditati, di iniziativa della banca, sull' conto/i corrente/i indicato/i nel frontespizio del contratto o sul/i diverso/i conto/i corrente/i eventualmente indicato/i dal soggetto legittimato all' esercizio dei diritti di cui al contratto ed al certificato, come identificato dalla banca secondo quanto previsto al precedente art. 2 delle presenti disposizioni particolari.
4. Le imposte e le tasse, presenti e future, relative al deposito ed agli interessi nonché le commissioni, spese ed oneri dovuti alla banca, secondo quanto previsto nel documento di sintesi, rimangono a carico del soggetto di tempo in tempo legittimato all' esercizio dei diritti di cui al contratto ed al certificato, come sopra identificato.

Art. 6 - Termini di prescrizione degli interessi e del capitale

1. I diritti derivanti dal certificato di deposito si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla/e data/e in cui tali interessi sono rispettivamente pagabili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni, dalla data di scadenza del certificato.
2. In ogni caso le somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia per capitale sia per interessi, rimangono appostate su un conto inidoneo e non producono ulteriori interessi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5 comma 3, delle presenti disposizioni particolari.

Art. 7 - Smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato, il possessore, per i certificati al portatore, l' intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto, per i certificati nominativi, devono farne denuncia scritta alla succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, conformandosi alle disposizioni della vigente legge. Trova applicazione la procedura di ammortamento rispettivamente prevista, per i depositi nominativi e per quelli al portatore, dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 e successive modificazioni.
2. Se la somma risultante dal certificato al portatore non supera euro 516,46, si applica la procedura semplificata disposta per i depositi nominativi dalla citata legge 30 luglio 1951, n. 948 e successive modificazioni e si può procedere all' emissione del duplicato del certificato decorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell' avviso di diffida pubblicato dalla banca presso lo sportello dove il certificato è stato emesso.

BANCA DI FILOTTRANO
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
di Filottrano e di Camerano Sc.
Camerano
IL TITOLARE

Ho/abbiamo esaminato l'intero contenuto della sumministrata Vostra proposta e, nel dichiararmi/dichiararci pienamente d'accordo, la accetto/accettiamo, per cui i nostri rapporti saranno regolati dalle norme e condizioni sopra riprodotte, da quelle indicate nell'unito documento di sintesi e dalle altre riportate nei fogli informativi, norme e condizioni tutte che dichiaro/dichiariamo di accettare.

Dichiaro/dichiariamo di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 4 della Parte I del contratto

- ☒ in forma cartacea, all'indirizzo sotto indicato
☐ tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo sotto indicato
☐ in forma elettronica

Quando è contrattualmente consentita l'adozione di comunicazioni tramite fax, telefono e email, autorizzo/autorizziamo la banca ad utilizzare i seguenti recapiti
Fax
Telefono fisso 3296434694
Cellulare 3296434694
E-mail aviscamerano@tiscali.it
Pec

Dichiaro/dichiariamo che la banca, sulla base delle informazioni disponibili, mi/ci ha comunicato di avermi/ci attribuito in relazione ai rapporti regolati dal presente contratto, ai fini della disciplina sulla trasparenza bancaria, la qualifica indicata nella prima pagina della presente lettera, sotto l'intestazione, qualificazione nella quale mi/ci riconosco/riconosciamo e che accetto/accettiamo. Dichiaro/dichiariamo di essere a conoscenza del fatto che è mio/nostro diritto chiedere alla banca la modifica di tale qualifica, qualora ne ricorrano i presupposti.

Indirizzo:

AVIS COMUNALE DI CAMERANO
VIA CARLO MARATTI 17
60021 - CAMERANO (AN)

A.V.I.S. COMUNALE
VIA C. MARATTI, 17
60021 CAMERANO (AN)

Per AVIS COMUNALE DI CAMERANO - p. iva 80024830426

RECANATINI STEFANO (c.f./p.iva RCNSFN67E07A271E)



Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e amministrativa, dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente le seguenti clausole e condizioni:

- Parte I - Condizioni Generali:

Art. 3, comma 1 (invio della corrispondenza da parte del cliente); Art. 4, commi 1, 2-bis e 5 (esonero da responsabilità e invio della corrispondenza da parte della banca in caso di contestazione); Art. 7 (poteri di rappresentanza); Art. 8, comma 1 (contestazione; deroga all'art. 1854 cod. civ.); Art. 9 (diritto di garanzia); Art. 10 (compensazione); Art. 11, comma 2 (imputazione dei pagamenti); Art. 12 (modifica delle condizioni economiche e normative); Art. 14, commi 1 e 3 (legge applicabile e foro competente).

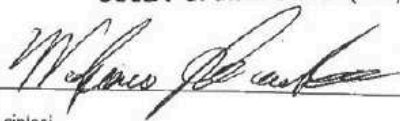
- Parte II - Disposizioni particolari:

Art. 4, comma 1 (divieto di estinzione anticipata), comma 4 (modalità di sostituzione del parametro in caso di tasso indicizzato) e comma 5 (liquidazione periodica degli interessi solo se indicata nel certificato); Art. 5, comma 4 (oneri fiscali); Art. 6, comma 2 (mancata produzione di interessi sulle somme liquidate e non riscosse).

Per AVIS COMUNALE DI CAMERANO - p. iva 80024830426

A.V.I.S. COMUNALE
VIA C. MARATTI, 17
60021 CAMERANO (AN)

RECANATINI STEFANO (c.f./p.iva RCNSFN67E07A271E)



Dichiaro/dichiariamo di aver ricevuto la lettera innanzi testualmente riprodotta, compreso l'unito documento di sintesi.

[Handwritten signature]



Per AVIS COMUNALE DI CAMERANO - p. iva 80024830428

A.V.I.S. COMUNALE
VIA C. MARATTI, 17
60021 CAMERANO (AN)

RECANATINI STEFANO (c.f./p.iva RCNSFN67E07A271E)

[Handwritten signature of Stefano Recanatini]



MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

DEPOSITO N. 014/000863
NAG CLIENTE: 00206232
QUALIFICA CLIENTE: Clientela al dettaglio

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso BANCA DI FILOTTRANO sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) (1)
Limite della protezione:	100.000 EURO per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 EURO (2)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone	Il limite di 100.000 EURO si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Metodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio	Il Fondo effettuerà il rimborso entro i seguenti termini: a) 20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 (4) b) 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 c) 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 d) 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024
Valuta di rimborso	EURO
Contatto	Fondo di Garanzia Depositanti, Via Massimo D'Azeglio 33, 00184 Roma Tel +39 06-72079001 Fax 06-72079020 - 06-72079030 E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni	www.fgd.bcc.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EURO.

(2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EURO.

Tuttavia i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EURO.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100.000 EURO. Il limite di 100.000 EURO non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reali contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EURO. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(4) Rimborso.

Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano - Società Cooperativa - Piazza Garibaldi 28 - 60024 Filottrano (AN) - Tel: +39 071.722771 - Fax: +39 071.722362 - Sito Internet: www.filottrano.bcc.it - E-mail: banca@filottrano.bcc.it - PEC: bcc.filottrano@legasmail.it - Codice Fiscale 80135400422, Iscrizione al Registro Imprese di Ancona n. 00135490422

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SOC. 903-PHLY - Iscritta all'Albo delle banche n. 448630, Cod. ABI 06049 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160922 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.



Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:
Fondo di Garanzia Depositanti del Credito Cooperativo,
Via Massimo D'Azeglio 33, 00184 Roma
Tel: +39 06-72079001 Fax 06-72079020 - 06-72079030
E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
sito Internet: www.fgd.bcc.it

Il FGD Rimborsa i Suoi depositi (fino a 100.000 EURO) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso il proprio sito web e il sito web della banca, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Fino al 31/12/2023, qualora il Fondo non sia in grado effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FGD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, si consiglia di prendere contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia (depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet www.fgd.bcc.it). Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
 - b) i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 116), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013);
 - c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
 - d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
 - e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiali e operazioni in titoli.
- La Sua Banca La comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.

Il/la sottoscritto/i **AVIS COMUNALE DI CAMERANO**, sede in VIA CARLO MARATTI 17 60021 - CAMERANO (AN), partita iva 80024830426 dichiara/dichiarano di aver ricevuto copia del presente Modulo

Camerano, li 28/12/2020

Per AVIS COMUNALE DI CAMERANO - p. iva 80024830426

AVIS COMUNALE
VIA C. MARATTI, 17
60021 CAMERANO (AN)

RECANATINI STEFANO (c.f./p.iva RCNSFN67E07A271E)



DOCUMENTO DI SINTESI

Certificato di Deposito n. 014/000863
NAG cliente: 00206232
Qualifica cliente: Clientela al dettaglio

Camerano, 28/12/2020

Caratteristiche

Tipologia	Nominativo
Scadenza	28/12/2023
Modalità di emissione	Emissione di ricevuta sostitutiva del titolo cartaceo

Condizioni economiche

Tasso di interesse (applicato solo fino alla scadenza)

Voce	
Tasso nominale annuo fisso*	0,600%
In caso di liquidazione periodica degli interessi, spread sul tasso di interesse (applicato solo per il primo periodo di liquidazione)	+ 0,000%

(*) Al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 26%

Spese e commissioni

Voce	Importo
Commissione di gestione rapporto	13,00 €
Periodicità di liquidazione	Alla scadenza
Spese per comunicazioni periodiche	
- cartaceo	1,00 €
- formato elettronico	gratuite
Periodicità di invio	annuale per i certificati di deposito aventi scadenza superiore a 12 mesi e comunque all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	1,50 €
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	6,00 €
Spese per richiesta documentazione	Massimo 0,00 € per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.

Altre spese e condizioni

Voce	
Imposta di bollo sul rendiconto	Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria.
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile.
Periodicità di liquidazione degli interessi	semestrale con decorrenza dalla data di emissione

Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano - Società Cooperativa - Piazza Garibaldi 26, 60024 Filottrano (AN) - Tel: +39 071.722771 - Fax: +39 071.7227362 - Sito Internet: www.filottrano.bcc.it - E-mail: banca@filottrano.bcc.it - PEC: bcc.filottrano@legalmail.it - Codice Fiscale 00135400422, Iscrizione al Registro Imprese di Ancona n. 00135400422

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione o il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI: 931 FHLV - Iscritta all'Albo delle banche n. 4488.30, Cod. ABI: 08519 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160922 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.



Per AVIS COMUNALE DI CAMERANO - p. Iva 80024830426

**A.V.I.S. COMUNALE
VIA C. MARATTI, 17
60021 CAMERANO (AN)**

RECANATINI STEFANO (c.i./p.iva RCNSFN67E07A271E)





CERTIFICATO DI DEPOSITO 000863 - FILIALE 014 - SPECIMEN DI FIRME - NAG: 00206232

INTESTAZIONE

AVIS COMUNALE DI CAMERANO
VIA CARLO MARATTI 17
60021 - CAMERANO (AN)

DATA
28/12/2020

DATA DI CHIUSURA

00202443
RECANATINI STEFANO
nato/a a ANCONA (AN) il 07/05/1967
c.f. RCNSFN67E07A271E

E' vicepresidente

VISTO DEL DIRETTORE O DEL PREPOSTO

FIRMA DI CHI HA PROVVEDUTO ALL'IDENTIFICAZIONE

06805098379 28.12.2020 15.000,00 Debito 70-Acquisto Certificati di
Deposito

P

Buro Spettabile
I187 0339 AVIS COMUNALE DI CAMERANO
ist.: I187 0339 28/12/2020 VIA CARLO MARATTI 17
60021 CAMERANO (AN)

A.V.I.S. COMUNALE
VIA CARLO MARATTI 17
60021 CAMERANO (AN)

ricevuta sostitutiva di Certificato di Deposito non cedibile a terzi

oggetto Operante: CDD Nominativo

D 36 MESI CON CEDOLA SEMESTRALE



MINATIVO RESIDENTE

ntestato a:

tasso 0,600%

0206232 AVIS COMUNALE DI CAMERANO

0206014

0206014 BARTOLUCCI STEFANO

0206014 BARTOLUCCI STEFANO

UR 15.000,00

QUINDICIMILA/00*

ategoria 052 rapporto 014 000863/87

r.f.v. emissione 26,000

incolato 36 mesi decor 28/12/2020 scad 28/12/2023 emesso il 28/12/2020

addetto

(

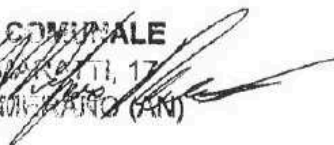
----- interessi -----

dt. scad	imp.lordo	rit. fiscale	importo netto	tasso	dt.liquid	firma
28/06/2021	44,88			0,600		
28/12/2021	45,12					
28/06/2022	44,88					
28/12/2022	45,12					
28/06/2023	44,88					
28/12/2023	45,12					

A.V.I.S. COMUNALE

VIA C. MARATTI, 17

60021 CAMERANO (AN)



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1

CERTIFICATI DI DEPOSITO

EMISSIONE CERTIFICATO

Nr. Nag : 00206232 Nr. Rapp. : 000863/87 Cod. Div. : EUR
 Categoria : 052 Descr.: CD 36 MESI CON CEDOLA SEMESTRALE

Data Decorrenza : 28/12/2020 Data Scadenza : 28/12/2023
 Tipologia CD : NOMINATIVO Durata : 36 mesi
 Tasso : 0,600 % Bonus : %

Rit. Fiscale : 26,000 % Inter. Lordi : 270,00
 Spese gest. : 13,00

Imp. Capitale : 15.000,00 +
 Bollo emissione : 0,00 =

Totale : 15.000,00 Addebitato su C/C: 014 093359/45

RICEVUTA EMISSIONE

A.V.I.S. COMUNALE
 VIA C. MARATTA
 60021 CAMERANO (AN)



Banca di Filottrano Credito Cooperativo
di Filottrano e di Camerano S.C.
Piazza Garibaldi 26, 60024 Filottrano (AN)

Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e di Camerano - Società Cooperativa -
Piazza Garibaldi 26, 60024 Filottrano (AN) - Tel.: +39 071.722771 - Fax: +39 071.7222362 - Sito
Internet: www.filottrano.bcc.it - E-mail: banca@filottrano.bcc.it - PEC: bcc.filottrano@legalmail.it -
Codice Fiscale 00135400422, Iscrizione al Registro Imprese di Ancona n. 00135400422. Aderente
al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea
Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI: 96HPLV - Iscritta
all'Albo delle banche n. 448830, Cod. ABI: 08549 - Iscritta all'Albo delle società cooperative n.
A160922 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo
Nazionale di Garanzia.

00206232 (H)
08549 37260 014

COORDINATE BANCARIE						
CIN				CABI	C.A.B.	N. CONTO CORRENTE
IBAN	IT	82	Z	08549	37260	000000093359
BIC	ICRAITRRF90					

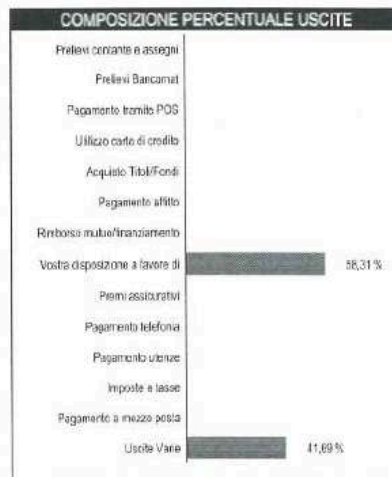
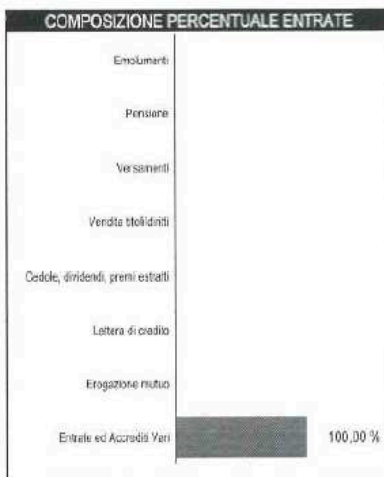
Classificazione ai fini della Trasparenza: Clientela al dettaglio

AVIS COMUNALE DI CAMERANO
VIA CARLO MARATTI 17
60021 CAMERANO AN

ESTRATTO AL 30-09-2022
DEL CONTO N. 537 014 093359-45 IN EURO
C/C CORR.ONLUS
PRESSO CAMERANO

RIEPILOGO ANDAMENTO DEL CONTO CORRENTE

TOTALE	
ENTRATE	
Emolumenti	
Pensione	
Versamenti	
Vendita titoli/diritti	
Cedole, dividendi, premi estratti	
Lettera di credito	
Erogazione mutuo	
Entrate ed Accrediti Vari	3.966,31
TOTALE ENTRATE	3.966,31
USCITE	
Prelevi contante o assegni	
Prelevi Bancomat	
Pagamento tramite POS	
Utilizzo carta di credito	
Acquisto Titoli/Fondi	
Pagamento affitto	
Rimborso mutuo/finanziamento	
Vostra disposizione a favore di	-500,59
Premi assicurativi	
Pagamento telefonia	
Pagamento utenze	
Imposte e tasse	
Pagamento a mezzo posta	
Uscite Varie	-357,88
TOTALE USCITE	-858,47
SBILANCIO	3.107,84
Saldo entrate/uscite per invest.	
Saldo entrate/uscite (al netto invest.)	
SALDO FINALE	28.248,57



IBAN IT 26 Q 05387 37492 000042902936
BIC BPMOIT22 XXX

05387-3148

AVIS COMUNALE DI CAMERANO
VIA CARLO MARATTI 17
60021 CAMERANO AN

Saldo iniziale al 30/06/2022	3.408,43 €
Totale Entrate	588,17 €
Totale Uscite	1.732,88 €
Saldo finale al 30/09/2022	2.263,72 €



Dichiarazione insussistenza debiti fuori bilancio

Con riferimento alla dichiarazione contabile relativa al possesso del requisito di capitale minimo rilasciata dal
Revisore unico dell'associazione Dott.ssa Barbara Papa, il sottoscritto Bartolucci Stefano C.F. BRTSFN73L11A271I in
qualità di Presidente di codesta associazione

DICHIARA

che non sussistono alla data odierna debiti fuori bilancio noti e non contabilizzati.

In Fede

Bartolucci Stefano



Dr ANDREA SCOCCIANTI

NOTAIO

Via Marco Polo n. 98 – 60027 OSIMO (AN)

Tel. 071/7232147 – 071/7232163

Piazza Cavour n. 29 – 60121 ANCONA (AN)

Tel. 071/201726 – 071/2072123

E-mail: ascoccianti@notariato.it – info@notaioscoccianti.it

REPERTORIO N. 47.805

**VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI RELAZIONE SULLA CONSISTENZA
DEL PATRIMONIO MINIMO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue ed il giorno diciannove del mese di ottobre

19 ottobre 2022

In Osimo, nel mio studio in Via Marco Polo n. 98.

Avanti a me Dottor ANDREA SCOCCIANTI, Notaio con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, si è costituita la signora:

- PAPA Dott.ssa BARBARA, nata in Ancona il 10 febbraio 1979, residente a Camerano, Via Salette n. 4, codice fiscale PPA BBR 79B50 A271D, commercialista con studio in Ancona, Via Podesti n. 7, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona al n. 720/A.

Persona, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi presenta la relazione che precede chiedendomi di asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666.

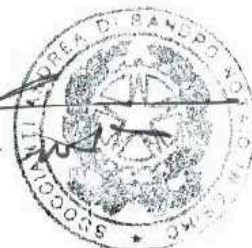
Quindi deferisco il giuramento alla comparente, previa seria ammonizione da me Notaio effettuata alla stessa sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

La comparente presta quindi il giuramento, pronunciando le parole: *"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, e quindi redatto la perizia che precede al solo scopo di far conoscere la verità"*.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla signora costituita che lo approva.

Consta di un foglio scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mia mano su una pagina compresa la presente.

Andrea Scoccianti
Alba



STATUTO
DELL'AVIS COMUNALE DI CAMERANO (AN)

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "**Avis Comunale di Camerano (AN)**", Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'Avis Comunale di Camerano ha sede legale in Camerano ed attualmente corrente in Via C. Maratti nr. 17 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Camerano. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L'Avis Comunale di Camerano, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale Marche, Provinciale Ancona, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Comunale di Camerano è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a)** Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

- b)** Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c)** Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d)** Favorire l'incremento della propria base associativa;
- e)** Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
- f)** Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- g)** Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a)** Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- b)** Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- c)** Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d)** Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e)** Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f)** Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g)** Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- h)** Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i)** Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da

AVIS Nazionale.

L'Avis Comunale per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

c.1 bis L'Avis Comunale di Camerano svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Ancona ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 È socio dell'Avis Comunale di Camerano chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Camerano da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Camerano comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:

- a)** dimissioni;
- b)** cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;

c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI

c.1 L'Avis Comunale di Camerano può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 – ORGANI

c.1 Sono organi dell'Avis Comunale di Camerano:

- a)** l'Assemblea Comunale degli Associati;
- b)** il Consiglio Direttivo Comunale;
- c)** il Presidente e il Vicepresidente;
- d)** l'Addetto contabile e di bilancio;
- e)** l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di

base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio/dal Presidente dell'Organo di controllo.

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti dell'Organo di Controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.

c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o

che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
- e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;
- f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio/dell'Organo di controllo;
- g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale/Addetto contabile e di bilancio /Organo di controllo;
- h) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
- i) la nomina dei liquidatori;
- j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
- c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

c.3 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali

costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un

Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo –.

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a)** convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b)** curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
- c)** proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d)** assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 – ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO

c.1 L' Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.

c.2 L' Addetto Contabile e di Bilancio dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

c.3 L' Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del

bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

c.4 L' Addetto Contabile e di Bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.

c.5 L' Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

ART.13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

c.3 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.4 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.14 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a)** il reddito del patrimonio;
- b)** i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.

c.3 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.4 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi

sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

ART.18 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Camerano può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e dell'Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

FIRMATI: Bartolucci Stefano - Andrea Scoccianti Notaio-----

=====

